



COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo

Comando Polizia Locale

Piazza Indipendenza, 15/16 – Tel. e Fax 0761/451249 – e-mail poliziamunicipale@piansano.org – pec: poliziamunicipalepiansano@pec.ancitel.it

ORDINANZA N° 17/2017

Prot. n. 2231

IL SINDACO

RITENUTO di dover attivare le misure di prevenzione degli incendi boschivi nell'ambito di tutto il territorio comunale;

VISTI l'art 65 della L. R. Lazio 28 ottobre 2002, n. 39 e il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, con cui viene stabilito che il periodo di massimo pericolo per il rischio di incendi boschivi va dal 15 giugno al 30 settembre;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L. 11.08.2014, n. 116, la quale modificando il c. 6bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO

PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

E' VIETATO, nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

Fra le azioni vietate che già non ricadano tra quelle previste e disciplinate dalla normativa vigente come ad esempio il D.P.R. 915/82 e la Legge Regionale sulla caccia, sono incluse:

- 1) il deposito e l'accensione dei rifiuti di qualsiasi natura, l'abbruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione (D.Lgs. 152/2006 e succ. m. e i.);

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1) **perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri** e sgombero da covoni di grano e/o materiale combustibile di:
 - a) **terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile** che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) **terreni coltivati a cereali** dopo il raccolto;
 - c) **terreni incolti e/o comunque abbandonati;**
- 2) **ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva** (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
- 3) **ripulitura da parte degli Enti interessati** (A.N.A.S., Ferrovie dello Stato, Regionali e in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti compreso il Codice della Strada;

- 4) **graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui** confinanti con strade per una fascia di almeno 10 – 20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle sopra impartite.

Oltre al periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio sono previsti altri periodi nei quali è necessario che tutti gli Enti e le strutture competenti vigilino con particolare attenzione e si dispongano ad uno stato di particolare allerta nel caso in cui si verifichino alcune tra le condizioni che costituiscono fattori di rischio di incendi boschivi; tali periodi verranno indicati nei piani annuali antincendio.

ORDINA altresì

- a tutti i possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti e/o comunque abbandonati, di tenere gli stessi costantemente sgombri dalla vegetazione secca per tutto il periodo di grave pericolosità, onde evitare che il materiale infiammabile possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi sia a boschi che ad altre strutture e comunque che possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- a tutti i possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli coltivati a cereali di circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro larga non meno di 5 metri.

In detti periodi la vigilanza da parte degli Enti Locali e del CFS deve essere intensificata; inoltre, valutate le condizioni meteorologiche, gli Enti Locali possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi contingibili ed urgenti, sentito il Comando Provinciale del CFS, estendere temporaneamente l'applicazione delle prescrizioni indicate nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi e dettare norme più restrittive.

La sala operativa regionale di Protezione Civile mette a disposizione un numero verde per effettuare segnalazioni di incendi o situazioni che possano determinare anche solo potenzialmente l'innescio degli stessi, il **numero verde è il seguente "803555"**

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, oltre a configurare la fattispecie di cui all'art. 650 del Codice Penale, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 39 art. 84 del 28 ottobre 2002 per un importo che andrà da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,46. Inoltre, fatte salve le sanzioni già previste dalle leggi e dai regolamenti sopra citati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis comma 1 del D. Lgs 267/00, oltre alle responsabilità penali e civili per eventuali danni causati per negligenze compiute.

L'Ufficio tecnico comunale, la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Piansano, li 01.06.2017

Il Sindaco
Dr. Andrea Di Virginio

